

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. **IV** N. **20-A-ter**

---

## RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **PALOMBA**, *di minoranza*)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

**MILANESE**

nell'ambito del procedimento penale n. 43725/09 RGNR – n. 12850 RG GIP

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
DEL TRIBUNALE DI NAPOLI

*il 7 luglio 2011*

---

*Presentata alla Presidenza il 16 settembre 2011*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — A nome dei deputati risultati in minoranza nella seduta del 14 settembre 2011, riferisco sulla richiesta di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Marco Mario Milanese, proclamato per la circoscrizione Campania 2, la misura della custodia cautelare in carcere.

Lo stesso on. Milanese era stato — nello scorso mese di luglio — destinatario di una domanda di perquisire talune sue cassette bancarie di sicurezza e di acquisire i suoi tabulati telefonici. A tali domande, la Camera dei deputati ha già dato positivo riscontro nella seduta del 2 agosto 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda di arresto nelle sedute del 20, 27 e 28 luglio e 7, 13 e 14 settembre 2011. Il deputato Milanese è stato invitato per interloquire con la Giunta, opportunità di cui si è avvalso nella seduta del 13 settembre dopo aver presentato una memoria il 26 luglio e depositato ulteriori documenti lo stesso 13 settembre. La Giunta ha definitivamente deliberato sulla domanda il 14 settembre 2011, pervenendo a proporre il diniego dell'autorizzazione.

Anticipo subito che si tratta di una conclusione aberrante ed intellettualmente scorretta, oltre che politicamente miope per le conseguenze che avrà sul buon nome delle istituzioni democratiche. Quella decisione, assunta a strettissima maggioranza, è del tutto stridente col desolante quadro che emerge dagli atti e che mette in evidenza una condotta ed una mentalità tipiche della spoliazione e accumulazione metodica dei beni pubblici e privati, in presenza di un vorticoso giro di danari, gioielli, automobili di gran lusso, barche, dazioni (dei prezzi) di viaggi, man-

cato pagamento di lavori, pieno ed autonomo potere decisionale nelle nomine nei più importanti enti economici controllati, eccetera. Tutto ciò si è materializzato per il deputato Milanese in un tenore di vita e in redditi da capogiro, assolutamente sproporzionati rispetto alle disponibilità di un ufficiale in congedo sia pure accresciute da altre retribuzioni istituzionali, in presenza di una inestricabile ed inaccettabile commistione tra interessi e vantaggi privati e cariche pubbliche, favorita dalla immedesimazione personale e dalla sommatoria di poteri di diversa origine, quali quelli derivanti dalla posizione di:

1) pregresso ufficiale della Guardia di Finanza (corpo nel quale ha mantenuto una grande sfera di influenza) con il bagaglio di conoscenze, anche riservate, che aveva accumulato;

2) consigliere economico e delegato plenipotenziario (sulle nomine) del potente Ministro dell'economia e delle finanze. Il suo potere in quel versante era accresciuto dalla posizione di primo piano della sua compagna di vita, Manuela Bravi, portavoce dello stesso Ministro, a sua volta beneficiaria di consulenze e privilegi vari;

3) vice coordinatore del PDL in Campania, secondo (si fa per dire) solo all'on. Cosentino.

Infatti, secondo il GIP del tribunale di Napoli, Amelia Primavera, *«l'egregia indagine condotta dalla Guardia di Finanza e dalla DIGOS di Napoli, condensata abilmente dal PM nella richiesta di misura cautelare, è assolutamente completa, straordinariamente dettagliata, priva di lacune*

*istruttorie e pervasivamente convincente. Gli elementi raccolti a carico dei singoli indagati sono univoci, concordanti e gravi e superano di gran lunga la soglia della gravità indiziaria richiesta dalla legge per la emissione della misura cautelare richiesta. Come già evidenziato, l'espletata attività di indagine ha acclarato inequivocabilmente la sistematicità, la continuità e la molteplicità delle azioni criminose poste in essere dagli stessi» (v. pagina 69 della richiesta).*

L'inchiesta, vasta e documentata, si riferisce a diverse ipotesi di reato, le quali vanno dalla rivelazione di segreti d'ufficio (articolo 326 c.p.), alla corruzione propria (articolo 319 c.p.) e all'associazione per delinquere (articolo 416 c.p.), imputazioni gravissime per un cittadino comune ma ancor più gravi per un titolare di diversi uffici pubblici ed un colonnello della Guardia di Finanza (sia pure in congedo).

Le imputazioni concernono due filoni principali.

Il primo concerne una ritenuta associazione per delinquere tra Milanese medesimo, tale Paolo Viscione e altri soggetti, volta a commettere una serie indeterminata di reati di favoreggiamento e di corruzione.

Il secondo filone riguarda invece il compito, affidato all'on. Milanese in qualità di consigliere politico del ministro Tremonti, di individuare soggetti idonei a ricoprire l'incarico di consiglieri d'amministrazione nelle società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo occorre ricordare che lo stesso Milanese fino a qualche settimana fa è stato consigliere politico del ministro Tremonti ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 227 del 2003 (*Disciplina degli uffici alle dirette dipendenze del ministro dell'economia e delle finanze*).

**A) PRIMO TRONCONE.** Più in particolare, secondo l'accusa, il Viscione, unitamente al suo collaboratore Giovanni Sidoti, a Marco Milanese e ad altri soggetti ancora in corso di identificazione, avrebbero costituito nel tempo un sodalizio finalizzato a commettere atti illeciti, in particolare la rivela-

zione di segreti d'ufficio e atti di corruzione. Questa prima parte di accuse fa riferimento all'attività di Paolo Viscione, il quale è direttamente o indirettamente titolare di molte società operanti nel settore assicurativo e dei finanziamenti al dettaglio (il settore c.d. parabancario). Tra le società di cui Viscione era *dominus* palese od occulto si annoverano la ARTEINVEST, la EIG (con sede a Malta) e molte altre.

Un'attenta e non preconcepita lettura degli atti porta a capire che l'inchiesta ha disvelato un preoccupante intreccio tra il gruppo del Viscione e taluni ufficiali della Guardia di Finanza, che egli — evidentemente — 'oliava' per ottenere una serie indeterminata di vantaggi, primo fra tutti il rallentamento delle inchieste a suo carico, le quali, infatti, in due casi sarebbero state archiviate.

È certo al riguardo che il deputato Milanese conoscesse da molti anni il Viscione, col quale era in grande confidenza, e che se ne servisse per ottenere vari vantaggi. Tra questi ve ne sono alcuni verificati al di là di ogni ragionevole dubbio:

I. nel Capodanno 2009-2010 il Milanese ha svolto un viaggio a New York insieme alla sua compagna Manuela Bravi, portavoce del ministro Tremonti da poco dimessasi. Il biglietto non è stato acquistato su *Internet* o presso un'agenzia di viaggi romana o comunque a cura del Milanese stesso, bensì è stato saldato (per un importo di diverse migliaia di euro) dalla EIG, società assicuratrice con sede a Malta e riconducibile al Viscione, la quale si è avvalsa di un'agenzia di viaggi di Aosta;

II. il Viscione ha saldato tra il 2009 e il 2010 diversi conti del Milanese per acquisti presso due gioiellieri, Stefano Laurenti di Roma e Costanzo Alberino di Capri. Gli acquisti avevano ad oggetto prevalentemente orologi di lusso (v. pag. 59 degli allegati);

III. il Viscione si è incaricato di assumersi gli oneri di rate di *leasing* per l'uso fatto dal Milanese di automobili di lusso presso la *Race Cars* di Roma. Si

tratta in particolare di una *Bentley* e di una *Ferrari Scaglietti*.

Si vedrà in seguito quale inverosimile spiegazione il deputato Milanese abbia offerto per questi episodi; ma val la pena sin d'ora precisare che essi s'incastonano in un quadro di rapporti continui e stretti tra Milanese e Viscione.

Tali rapporti — provati al di là di qualsiasi possibile perplessità dagli *sms* e dalle intercettazioni telefoniche (pagg. 175-203 del faldone degli allegati) — sono del resto confermati dallo stesso onorevole Milanese nella sua deposizione innanzi ai magistrati, ai quali si è spontaneamente presentato il 29 marzo 2011: a pag. 713 del fascicolo allegato alla domanda di custodia cautelare si legge che — al momento della separazione dalla moglie nel 2006 — il Milanese, addirittura, in un momento di difficoltà emotiva e logistica, aveva affidato ai coniugi Viscione la sua stessa figlia.

Il sodalizio criminoso, secondo l'accusa, ha consentito, per un verso, al Viscione di essere informato preventivamente su indagini tributarie e od o penali su di lui medesimo o sulle sue società (per esempio la citata *Arteinvest*) (v. capi d'imputazione A, B, C, D ed E, e le pagine da 14 a 27 dello stampato); per altro verso, il Milanese avrebbe ottenuto utilità economiche, quali quelle già citate, anche come corrispettivo della mediazione di altre operazioni, come per esempio il tentativo di cessione di una società, la *ETG*, dal gruppo di Viscione all'orbita dell'ex presidente della Confindustria di Napoli, Gianni Lettieri.

Ma non solo: dagli atti dell'inchiesta emerge che l'on. Milanese ha 4 cassette di sicurezza, 2 a Milano e 2 a Roma e che ad aprire queste ultime si recò con assiduità, circa 20 volte in un anno e mezzo, dal 31 luglio 2009 fino al 14 dicembre 2010, ultima data di apertura. Dopo tale data non vi si recò più, fino al luglio 2011, epoca in cui esse vennero sequestrate in attesa che la Camera concedesse la richiesta autorizzazione ad aprirle.

Ma è da notare che il 14 dicembre 2010 Viscione venne arrestato nelle prime ore del mattino (dalla latitanza, ha precisato il Milanese nel corso della sua audizione dinanzi alla Giunta per le autorizzazioni). In 36 minuti (si veda la relazione del consulente dell'ufficio, dott. Luigi Mancini) il deputato si recò all'apertura delle banche ed aprì le due cassette romane (egli da tempo viveva a Roma, cosicché nelle stesse aveva evidentemente riposto ogni cosa di suo interesse e di valore), a differenza di quanto avvenne per quelle di Milano, a disposizione della moglie separata. La fulmineità dell'apertura subito dopo l'arresto del Viscione non può spiegarsi se non con l'avvenuta conoscenza in tempo reale da parte del deputato, dell'arresto di Viscione: fatto che conferma il suo potere ed i suoi legami, che si ripercuotono sulla sua capacità di inquinamento probatorio; e difatti i magistrati, autorizzati dalla Camera all'apertura delle cassette, non trovarono niente, come si poteva ipotizzare fin troppo sicuramente.

Inoltre, dagli atti dell'inchiesta (v. la perizia del già menzionato consulente tecnico del PM, dott. Mancini) emerge che nell'arco di circa un anno e mezzo Marco Milanese aveva versato sul suo conto corrente bancario circa 130 mila euro in contanti. Si tratta di un importo rilevante e privo di spiegazioni negoziali.

Vale la pena ora tornare ai gioielli e alle automobili.

Vi sono ben due gioiellieri che confermano quanto meno una disinvoltura di rapporti tra Viscione e Milanese, da un lato, e tra Milanese e i loro esercizi commerciali, dall'altro.

Alberino Costanzo, di Capri, ha affermato che in un'occasione Viscione aveva regalato alla moglie di Milanese un paio di orecchini del valore di 40 mila euro. Il fatto è confermato dallo stesso Milanese innanzi ai magistrati il 29 marzo 2011 (pag. 717 del faldone degli allegati). Egli però durante l'audizione presso la Giunta lo ha negato, salvo però sostenere che il valore dei monili era di 13 mila euro e non di 40 mila.

Stefano Laurenti, di Roma, ha dichiarato che in più occasioni Milanese si era recato da lui per prelevare orologi di valore (1 *Frank Muller* e 2 *Patek Philippe*) e che non li aveva pagati. In una circostanza egli aveva anche detto che uno degli orologi era per il ministro Tremonti (pagg. 6 e 7 della richiesta del PM). Il costo di quegli orologi sarebbe stato poi saldato, per circa 50 mila euro, dal Viscione. Nella sua audizione Milanese ha sostenuto che intendeva pagare quegli orologi ma che lo stesso Viscione lo bloccò, adducendo che essi potevano essere scomputati da un credito che Viscione vantava con Laurenti. Tale versione — di per sé inverosimile — contrasta però con il fatto che Viscione ha pagato Laurenti con un assegno intestato alla di lui madre, Anna Nencioni (copia dell'assegno è agli atti dell'inchiesta: pag. 59 degli allegati). E comunque resta il fatto della dazione munifica di Viscione in favore del Milanese, che ha incassato il valore degli orologi a spese del Viscione stesso (la pretesa compensazione non esclude il danno per il creditore e l'arricchimento di Milanese).

Anche sul viaggio a New York, la spiegazione di quest'ultimo è del tutto ridicola. Egli ha sostenuto che aveva programmato diversi viaggi nel periodo in cui si stava separando dalla moglie e che tuttavia li aveva dovuti rimandare varie volte. Finalmente era potuto partire nel periodo Natale-Capodanno 2009-2010; ma non aveva voluto prenotare con la sua carta di credito giacché la sua *ex* moglie avrebbe ricevuto copia del rendiconto. È per questo che aveva chiesto al Viscione di occuparsi della prenotazione; lo stesso Viscione aveva saldato il conto (per diverse migliaia di euro) e non aveva poi voluto essere rimborsato. Anche in questo caso il Milanese ha usufruito di pagamenti effettuati da altri.

Risposte insoddisfacenti il deputato ha reso anche in ordine alle sterline d'oro di cui egli è stato possessore e che ha venduto di recente. Il direttore della banca (*Credito artigiano* di via della Conciliazione, a Roma) ha affermato che Milanese gli aveva detto senza ulteriori specifica-

zioni che si trattava di un lascito ereditario. Dopo che la polizia giudiziaria aveva accertato che il signor Milanese, padre del deputato, fortunatamente godeva di ottima salute, Marco Milanese si è affrettato a scrivere nella memoria difensiva che il direttore di banca aveva equivocato e che il lascito ereditario proveniva dal padre della moglie. Queste sterline, dunque, secondo il codice civile non erano in comunione di beni ma erano di proprietà della moglie, che tuttavia, nonostante la separazione, le avrebbe lasciate nella di lui disponibilità affinché egli le vendesse e con il ricavato acquistasse una casa per la figlia Giulia. Ma è assai dubbio che le sterline fossero davvero della moglie: la macchinosa ricostruzione non spiega perché al momento del famoso acquisto per la casa della figlia, pur trattandosi di sterline sue, la dottoressa Taddeo, già in Milanese, non sia intervenuta né nella vendita dei preziosi né nell'acquisto della casa; e stride con la sua dichiarazione nel corso dell'audizione per cui avrebbe effettuato dei versamenti alla moglie, che però non raggiungevano il controvalore delle monete. Tante spiegazioni, nessuna spiegazione.

I colleghi della maggioranza accusano Viscione di non essere credibile ma si fidano ciecamente del Milanese, che però inciampa in una contraddizione dopo l'altra. Al contrario di quanto ha affermato in modo immotivato e preconcelto il collega Paolini nella sede della Giunta, vi sono tanti riscontri testimoniali pesanti a carico del collega Milanese. Alcuni sono stati già ricordati. Altri giova qui aggiungere.

Il primo è costituito dalla deposizione di Cosimo D'Arrigo, già comandante generale della Guardia di finanza. Questi l'8 agosto 2011 asserisce testualmente: «*Ho avuto rapporti con il ministro Tremonti fin dal suo insediamento del 2008. In quell'occasione conobbi sia il ministro sia l'onorevole Milanese e il ministro mi disse che per tutte le problematiche di ordine generale concernenti la Guardia di finanza potevo far riferimento al Milanese stesso. Sebbene il ministro mi disse che non mi sarebbe stato precluso — quando lo avessi*



ritenuto opportuno — un accesso diretto a lui, mi rappresentò che il delegato sugli affari del corpo era Milanese ». Prosegue D'Arrigo: « Di fatto, nel quotidiano dei frequenti rapporti di carattere istituzionale che necessariamente si tengono tra la Guardia di Finanza e il ministro dell'economia il nostro referente è sempre stato l'on. Marco Milanese ». Tutto ciò, spiega D'Arrigo al dott. Piscitelli, comportava « qualche problema pratico e di complessivo rallentamento » nell'attività, giacché Milanese raramente si faceva trovare.

Ma non per questo Milanese si disinteressava di taluni affari del Corpo. D'Arrigo ricorda che al momento di predisporre il piano d'impiego dei generali di corpo d'armata, Tremonti gli fece presente che il generale Spaziante doveva essere destinato a Roma, perché aveva problemi familiari dovuti alla separazione dalla moglie. D'Arrigo allora afferma: « Capii che il predetto Spaziante aveva verosimilmente utilizzato la sua notoria amicizia con il Milanese ».

Quel che dice D'Arrigo è confermato da Paolo Iannariello, anch'egli appartenente al corpo della Guardia di finanza, il quale viene ascoltato in qualità di collaboratore del Milanese. Egli conferma gli incontri tra Milanese e Viscione presso la Presidenza del Consiglio al tempo in cui Giulio Tremonti era vicepresidente del Consiglio (2004-2005), ma dice anche che il Milanese si faceva vedere raramente al ministero (pag. 666 degli allegati).

Inoltre, è già di per sé curioso che un colonnello della Guardia di finanza in congedo (il cui reddito non supera i 3000 euro mensili netti) possa permettersi una *Bentley*, una *Porsche* e una *Ferrari Scaglietti*. Ebbene, dagli atti emerge che di fatto queste utilità venivano procurate al Milanese da Viscione. Milanese versava degli acconti di 10 mila euro e poi stipulava dei contratti di *leasing*. Ma non ne onorava le rate, lasciando che a farlo fosse il Viscione (pag. 322 degli allegati). Questo risulta dagli atti: dalle dichiarazioni degli addetti della concessionaria *Race cars* di Roma e dalle prove contabili. In nessuna parte della memoria o dell'audizione Mi-

lanese offre spiegazioni di questo vorticoso andirivieni di acquisti e permuta in *leasing* di automobili il cui costo supera i 200 mila euro a pezzo.

A pag. 58 della sua memoria difensiva il Milanese sostiene che il Viscione lo aveva invogliato a comprarsi una *Bentley* del prezzo di quasi 235 mila euro. Il deputato ha sostenuto, non senza contraddizioni, che aveva dato in permuta una *Porsche Carrera* e una *Mini Cooper*, un anticipo di 10 mila euro e poi aveva acceso un *leasing*. Ed inspiegabilmente, a pag. 60 della memoria difensiva, ha affermato che alla fine dell'operazione era residua una differenza in suo favore. Ma non è ben chiaro chi accenderebbe un *leasing* se dispone già di danaro o di beni da dare in compensazione che farebbero risultare l'operazione in attivo per l'acquirente fin dall'inizio.

Quando poi il Milanese sostiene che dalla documentazione contabile presso la *Race cars* emergono evidenze di pagamenti da parte del Viscione e che tutto ciò sia spiegabile con il fatto che anche Vincenzo Viscione, figlio di Paolo, aveva acquistato una Ferrari, omette di ricordare un altro elemento evidente, e cioè che presso la medesima *Race cars* era stata rinvenuta una cartellina che riportava in epigrafe il suo nome (« Milanese ») con riferimento proprio a una Ferrari *Scaglietti*.

Tutti i rilievi d'incompletezza e di parzialità nelle indagini di cui parlano i colleghi della maggioranza su questo primo filone d'indagine sono, dunque, privi di base fattuale e argomentativa.

Il deputato Marco Milanese (e con lui la maggioranza che vuole salvarlo) ha contestato l'affidabilità di Viscione come teste d'accusa in ragione dell'acrimonia che questi avrebbe maturato nei suoi confronti a causa di una vicenda politica locale.

Sergio Clemente, il genero di Paolo Viscione, intendeva presentarsi quale candidato sindaco nel paese di Cervinara (AV). Viscione chiese l'appoggio per tale candidatura a Milanese, il quale era vice-coordinatore del PdL in Campania, ruolo

per cui Milanese aveva avuto l'investitura direttamente da Nicola Cosentino.

Milanese però rifiutò tale appoggio. Dagli atti risulta che Viscione prese molto a male tale posizione di Marco Milanese, tanto che si rivolse anche alla parte avversa. Dalle intercettazioni telefoniche emerge dunque che a partire dalla primavera del 2010 i rapporti tra Viscione e Milanese si sono guastati definitivamente.

Due precisazioni al proposito sono necessarie.

L'una, colta anche dal collega Mario Pepe durante l'audizione del deputato Milanese il 13 settembre, riguarda screzi tra Viscione e Milanese precedenti al 2010; l'altra inerisce alla scrupolosa verifica dell'impatto di tale rottura sulla credibilità intrinseca di Viscione come collaborante.

Il Milanese, nell'audizione, ha risposto che il Viscione è uomo dagli umori altalenanti e che i loro rapporti avevano degli alti e dei bassi. Ciò, per una volta, è vero: il Viscione — perdurando l'inchiesta di Benevento — era amareggiato nei confronti del Milanese, al quale aveva fornito ripetutamente utilità economiche, quasi sentendosi taglieggiato, senza tuttavia ottenere l'agognata archiviazione, la quale sarebbe arrivata solo nel 2009, epoca nella quale — come attestano le intercettazioni e gli sms — i rapporti erano tornati ad essere sereni.

Il GIP, cui dovrebbe andare il plauso di tutti i deputati della Giunta per l'accuratezza delle sue valutazioni, ha dal canto suo analizzato e verificato, con mente sgombra da pregiudizi e con scrupolosa imparzialità, la questione della credibilità di Viscione, desunta anche dalla circostanza che quest'ultimo ha reso dichiarazioni auto-indizianti, che gli costeranno verosimilmente una condanna, ed ha offerto un quadro che al suo interno è coerente. Quanto poi ai riscontri esterni, il GIP Primavera ha accertato che la pubblica accusa aveva proceduto a numerose verifiche trovando i riscontri (tra le tante si vedano gli interrogatori di Vincenzo Fortunato, capo di gabinetto del ministro Tremonti — pag. 630 degli allegati — di Flavio Cattaneo, che soggiornò con Milanese a New York — pag. 633 — e le

deposizioni dello stesso Milanese che colloca Viscione tra i suoi amici di famiglia).

Se ci si occupa ora della questione della casa di via Campo Marzio, sebbene essa non faccia parte del compendio accusatorio riguardante il procedimento e la richiesta del GIP in esame, è solo perché essa colorisce ulteriormente la disinvoltura del deputato Milanese nel trattare aspetti che hanno rilevanti ripercussioni fiscali, politiche, di mentalità e di opportunità morale.

Fidando nella dabbennaggine dei suoi interlocutori, egli afferma di aver preso in locazione un appartamento dal *Pio Sodalizio dei Piceni* a 8500 euro al mese di canone. Egli altresì afferma di non aver abitato l'unità immobiliare perché si era trasferito a vivere con Manuela Bravi, ex portavoce del ministro Tremonti a disposizione del quale aveva posto l'appartamento. Il deputato Milanese afferma di avere ricevuto dal ministro, settimanalmente e in contanti, cioè versati direttamente nelle mani di Milanese, 1000 euro, senza ricevuta e senza tassazione. Per un ministro dell'economia e delle finanze e per un ex ufficiale della Guardia di finanza sembra davvero gravissimo! Tanto più che, secondo la perizia Mancini, egli avrebbe dovuto percepire dal ministro Tremonti 143.000 o 137.000 euro (a seconda del computo settimanale o mensile) mentre egli aveva affermato di averne ricevuti 75.000.

A questo aspetto si aggiunge che, a specifica domanda di questo relatore durante l'audizione, lo stesso on. Milanese ha affermato che l'accordo con l'amministratore del *Sodalizio* prevedeva che il costo dei lavori che egli avesse effettuato nell'abitazione sarebbe stato da lui scomputato dal canone. Ebbene, egli ammette che i lavori di ristrutturazione, per un importo di 51.000 euro, erano stati eseguiti dall'imprenditore edile romano Proietti, cui egli non li aveva pagati, detraendone il valore, comunque, dal canone di locazione.

Dunque, abbiamo che il Milanese non paga il canone tenendosi in tasca 51.000 euro, graziosamente pagati per lui da un

imprenditore edile che concorreva in appalti pubblici e privati. Da questo intreccio tra ruolo pubblico e interessi privati il Milanese esce arricchito per dazioni eseguite da imprenditori: è un copione che abbiamo già visto anche in altri rapporti, riguardassero viaggi, gioielli, macchine di gran lusso o canoni di affitto. Mai che esca in perdita, o alla pari come qualunque cittadino.

**B) SECONDO TRONCONE.** L'episodio relativo al conferimento di incarichi ad amici nelle società partecipate direttamente o indirettamente dal ministero dell'economia e delle finanze è poi provato al di là di ogni ragionevole dubbio.

Al capo F dell'imputazione, si contesta al Milanese di essersi 'venduto' incarichi nelle società Ansaldo Brera, Otomelara, Ansaldo energia, Sogin e Sace (a Guido Marchese) e Finservizi, del gruppo Ferrovie dello Stato (a Carlo Barbieri).

Carlo Barbieri non è un docente universitario di fama né un professionista affermato sul piano nazionale o internazionale. È il sindaco PdL di Voghera, come lo stesso Milanese ha rimarcato nella sua audizione. Guido Marchese è un professionista della stessa città lombarda. I loro nomi compaiono in un elenco acquisito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (pag. 894 degli allegati), insieme ad altri nomi, con la relativa indicazione di affiliazione politica (vi sono alcuni nomi segnalati dal ministro La Russa, un altro dal sottosegretario Giovanardi, ecc.). Che questo sistema lottizzatorio fosse in vigore lo conferma lo stesso Milanese nella sua deposizione del 29 marzo (pag. 860).

Ma perché Milanese si ascrive la nomina di Marchese e Barbieri? La risposta è chiara e la dà l'agente immobiliare Sergio Fracchia (v. pag. 34).

Marco Milanese e la moglie Annamaria Taddeo nel corso degli anni, a partire dal 1996-97, acquistarono due case a Cap Martin. Poi le vendettero e acquistarono, nel 2007, una casa a Cannes. Milanese altresì comprò quote di due società immobiliari di diritto francese (la Rivarma e la Castello). Dopo la separazione tra i coniugi, questi

cespiti e valori dovevano essere smobilizzati. Sennonché, dato l'andamento non favorevole dei valori immobiliari, tale smobilizzo non sarebbe stato conveniente se non a un prezzo di circa un milione e 900 mila euro. Fracchia ricevette un'offerta non vincolante per questa somma da un tale Hoskins. Allora contattò Milanese; ma i due concordarono di non procedere a una vendita diretta ma di operare una triangolazione. Barbieri e Marchese avrebbero costituito una società (la Sogepa) di diritto francese per ricevere il prezzo di un milione e 900 mila. Tuttavia, la Sogepa avrebbe dovuto acquistare da Milanese, prima di vendere. Si concordò, quindi, di acquistare dall'on. Milanese al prezzo di un milione e 650 mila euro. Ma — stranamente — gli acconti versati al deputato provennero non dalla Sogepa ma dai conti personali di Barbieri e Marchese.

Hoskins poi si tirò indietro, come evidentemente Milanese temeva. Ecco che quindi i due professionisti di Voghera si trovarono in difficoltà. Successivamente, per loro buona sorte, Fracchia reperì una compratrice giapponese che pagò però soltanto un milione e 610 mila euro. L'operazione Sogepa risultò dunque in passivo di almeno 40 mila euro; ma in effetti lo fu di tutta la caparra già versata a Milanese. Si verificò che nelle stesse settimane di quegli eventi Guido Marchese, Carlo Barbieri e Giovanni Alpeggiani venissero nominati nei vari consigli d'amministrazione, come dall'elenco cui si è più sopra fatto riferimento.

Negli atti vi sono delle intercettazioni dalle quali si capisce chiaramente che l'illiceità di tutta l'operazione è ben evidente sia a Fracchia sia a Barbieri. E comunque parlano i provvedimenti giudiziari.

Carlo Barbieri e Guido Marchese sono stati tratti in arresto per corruzione, ma poi scarcerati in data 15 luglio 2011 con la seguente motivazione: « *Permangono a carico degli indagati gravi e univoci indizi di colpevolezza in ordine al reato loro ascritto, in considerazione del fatto che le dichiarazioni rese nel corso degli interrogatori di garanzia non hanno minimamente scalfito*



*il quadro probatorio emerso dall'espletata attività di indagine, trattandosi di dichiarazioni in più punti generiche e contraddittorie, e soprattutto sfornite di idonei elementi di riscontro*». Il GIP Amelia Primavera dispone la scarcerazione solo perché era quindi venuto meno il pericolo di inquinamento probatorio relativo a quel filone di indagine.

Ecco quindi che l'episodio corruttivo, ai nostri fini, deve ritenersi accertato.

**C) INSUSSISTENZA DEL *FUMUS PERSECUTIONIS*.**

La maggioranza ritiene sussistente un « *fumus persecutionis* ». Interessa qui particolarmente indagare sulla convinzione espressa dal deputato della Lega Nord, Luca Rodolfo Paolini, le cui dichiarazioni erano attese per le perplessità da lui mostrate fino ad allora, tanto da indurlo a rinunciare al ruolo di relatore offertogli dal Presidente della Giunta per le autorizzazioni. Ebbene, nel corso del suo intervento del 13 settembre in dichiarazione di voto egli « *in via preliminare, [ha] osserva[to] come nel caso in esame non possa tanto ipotizzarsi un fumus persecutionis da parte del magistrato procedente, quanto dell'accusatore dell'on. Milanese, l'avv. Viscione* ».

Sul piano della verifica dei fatti si deve dire che tutto quello che è stato sopra esposto porta a ritenere l'esatto contrario e che quindi le conclusioni della maggioranza sono chiaramente connotate da strumentalità e da un orientamento preconconcetto. Basarsi sull'inaffidabilità di Viscione per dire che Milanese è un persecuitato per ragioni politiche è un grave sviamento fattuale e documentale.

Infatti, da quanto si è venuto esponendo risulta incredibile, quasi offensivo dell'intelligenza dell'opinione pubblica, parlare di *fumus persecutionis*. Questa categoria non esiste nella Costituzione: essa è stata elaborata nella prassi parlamentare asseritamente per una difesa del Parlamento e del singolo suo membro da possibili incursioni ad opera di altri poteri dello Stato, segnatamente dal potere giudiziario. Anche se poi è andata assumendo la connotazione di usbergo offerto costantemente al parlamentare per difesa cor-

porativa. Quella categoria, dunque, tutela non il singolo deputato dal corso della giustizia, ma le Camere, affinché non siano private di un loro componente solo per volontà persecutoria dei giudici nei confronti in quanto membro del Parlamento. In definitiva, quel « *fumus* » ricorre in presenza di un procedimento giudiziario che appare scorretto, indebitamente intrusivo dell'autonomia del Parlamento, svolto in dispregio della separazione dei poteri dello Stato.

Quando, dunque, il rappresentante della Lega Nord confessa che vede il « *fumus persecutionis* » non nell'operato della magistratura e nei suoi provvedimenti, ma nella condotta falsamente accusatoria del Viscione, riconosce automaticamente che la Camera non ha elementi o ragioni per negare l'arresto. Infatti, l'accertamento sulla veridicità delle accuse è operazione tipicamente endoprocedurale, che non può essere usurpata dal Parlamento. Se mi sono soffermato sull'analisi processuale non è certo per una finalità di sostituzione all'attività della magistratura, ma è solo per far emergere lo scrupolo usato dai magistrati — inquirenti e giudicante — nell'acquisire elementi probatori e nel sottoporli a rigoroso vaglio critico. Tutto il resto è strumentale tentativo di legittimare la difesa castale di un parlamentare (in questo caso inserito profondamente nei più delicati gangli di potere della maggioranza) al fine di sottrarlo proprio alla verifica processuale degli elementi probatori.

E quando il *leader* della Lega Nord, Umberto Bossi, dice alla stampa che non apprezza l'arresto delle persone dice una cosa condivisibile e irrilevante al contempo. Condivisibile perché la libertà personale è sacra e non dovrebbe essere limitata senza serissimi motivi: principio che vale per Milanese come per le migliaia e migliaia di immigrati e di poveri cristi che non hanno avvocati dalle parcelle milionarie e amici parlamentari e che invece finiscono in galera; ma irrilevante perché le ragioni dell'arresto del collega Milanese sono già state vagliate da un giudice imparziale — il GIP Pri-

mavera — che i colleghi Paolini e Follegot riconoscono non essere animata da alcuno spirito persecutorio. E forse è per questo che il deputato Milanese non ha impugnato la misura dinanzi al tribunale del riesame.

Dunque, il deputato Milanese, se è accusato falsamente da una persona (peraltro in uno solo dei filoni di indagine) non a cagione del suo ruolo di parlamentare, ma per vicende del tutto personali, non può essere considerato un perseguitato politico. Quindi, non ci può essere quel «*fumus persecutionis*» che è stato elaborato per tutelare la funzione e l'attività del Parlamento e di un parlamentare.

L'opinione pubblica, gli elettori, i cittadini italiani e stranieri capiscono che si vuol dare al deputato Marco Milanese la patente di perseguitato politico. È un'operazione spericolata: su *Repubblica* del 15 settembre 2011 lo stesso onorevole Gava prende le distanze dalla sua proposta; l'on. Milanese tra il 2004 e il 2008 ha dichiarato un reddito medio annuo di circa 400 mila euro lordi (con punte di 700 mila), una somma enorme per un colonnello della Guardia di finanza in congedo.

Quei danari gli provengono da consulenze, ha sostenuto durante l'audizione del 13 settembre. Ma, guarda caso, le consulenze gliele affidano essenzialmente due centrali societarie, la RAI e le Ferrovie, vale a dire due enti partecipati dal MEF del ministro Tremonti. Ed è sempre nelle società controllate dal MEF che egli colocherà i suoi amici di Voghera.

**D) LE ESIGENZE CAUTELARI.** Da quanto fin qui detto emerge con chiarezza che non si può affermare l'insussistenza delle esigenze cautelari o la loro strumentale costruzione per fini persecutori, valutazione oltre la quale il Parlamento non può spingersi. Ciò vale sicuramente per il pericolo di inquinamento probatorio. A tale riguardo il GIP Primavera, che ha disposto l'arresto, testualmente dice: «*Le indagini da svilupparsi quindi appaiono particolarmente complesse e l'unico modo*

*per ridurre i rischi di permeabilità ad ulteriori interventi del Milanese e di pregiudizio all'acquisizione e alla genuinità delle fonti di prova è quello di privare, nella misura massima possibile, l'indagato della possibilità di intrattenere rapporti con altri appartenenti alla Guardia di Finanza, possibilità che gli deriva in maniera privilegiata dalla posizione rivestita sino alle sue recenti dimissioni. A tale proposito, la scrivente ritiene che le dimissioni presentate il 28.6.2011 dal Milanese non facciano venir meno il pericolo, tuttora concreto ed attuale, di inquinamento probatorio, in considerazione del fatto che, nonostante la cessazione dall'incarico, permane una situazione di oggettiva vicinanza tra l'odierno indagato ed il Ministro Tremonti, al quale il primo è legato da un rapporto di stretta fiducia che prescinde dall'incarico formale rivestito dal parlamentare e sopravvive alle dimissioni rassegnate. Emblematica dell'attualità del rapporto fiduciario esistente tra i due uomini politici è la vicenda relativa all'immobile sito in Roma, alla via Campo Marzio n. 24, di proprietà del Pio Sodalizio dei Piceni. Le considerazioni sin qui esposte, la posizione del consigliere politico occupata sino a pochi giorni fa dal Milanese e il ruolo diretto sulla formazione delle 'rose' di candidati per le nomine nelle società pubbliche rivestito sino alle sue recentissime dimissioni, costituiscono altresì fattore di forte pregiudizio nell'acquisizione e genuinità delle fonti di prova aventi ad oggetto le condotte contestate al capo F) dell'imputazione. Considerazione resa tanto più fondata sol che si pensi all'opera inquinante già svolta dal Milanese ed evidenziata dalle telefonate richiamate e commentate con riferimento alle condotte in oggetto (enfasi aggiunta). Appare evidente che la posizione di potere tuttora rivestita dal Milanese — malgrado, giova ripeterlo, le sue recenti dimissioni — gli consentirebbe un ampio margine di intervento e di pressione sulle persone oggetto delle successive investigazioni e, in generale, negli ambiti societari ed amministrativi dove queste dovranno ancora svilupparsi».*

Insomma: un uomo potente, « ammannigliato » come si dice in gergo e come conferma il generale D'Arrigo.

In conclusione, nel caso in cui malauguratamente la proposta della Giunta fosse approvata, ci troveremmo dinanzi a un chiarissimo abuso dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, giacché rifiutare l'arresto (che è pur sempre un atto doloroso) del collega Milanese non avrebbe alcunché a che fare con le esigenze di autonomia e indipendenza del Parlamento e di separazione dei poteri dello Stato. Al GIP del tribunale di Napoli non resterebbe che elevare conflitto d'attribuzioni per chiara e illegittima interferenza della Camera nei confronti dell'autorità giudiziaria, per violazione del principio di legalità e del giusto processo.

**E) CONSIDERAZIONI FINALI.** Un relatore di minoranza che fa parte di un'assemblea politica, quale la Camera dei deputati, convintosi che una categoria giuridico-costituzionale, quale il *'fumus persecutionis'*, viene usata strumentalmente per coprire finalità politiche, ha il dovere di domandarsene le motivazioni.

Ebbene, esse sono da ricercare nel profondo dell'intreccio delle relazioni di potere interne ai vari settori della Lega Nord e del PdL ed anche ai rapporti reciproci tra i due partiti. A differenza del deputato Papa, il parlamentare Milanese, come ha detto lo stesso GIP, è tuttora inserito in un circuito di potere che trova i punti forti in un segretario di partito e nel ministro più influente del Governo. E tuttavia c'è da sperare che la Camera

possa accogliere l'invito di questa relazione a ribaltare la proposta della Giunta votando a favore dell'arresto.

Questa ipotesi è legata certamente alla fiducia nel fatto che la Camera possa dare una testimonianza di rispetto per le istituzioni e per il sentimento di legalità diffuso nei cittadini, che vogliono le regole rispettate anche dalla politica e nei confronti dei politici. Ma è legata anche alla considerazione che i legami di potere attribuiti al Milanese e a chi lo difende sono patrimonio solo di parti di entrambi i partiti, mentre altre — forse maggioritarie — vedono con fastidio la concrezione di potere che sta intorno agli attori, diretti ed indiretti, di questa vicenda. In tal modo, bilanciate le motivazioni di 'ragion politica', potrebbe sprigionarsi positivamente la libertà di coscienza e di difesa vera dell'istituzione parlamentare, che vuole affermata la pulizia di comportamento che possa rilegittimare la politica e riavvicinarla ai cittadini. Tanto più che si tratterebbe di un regolamento dei rapporti di potere nella maggioranza che non avrebbe effetti sulla tenuta del Governo, salve circostanze di enorme gravità allo stato non palesatesi: ma queste sono dinamiche che, secondo il relatore ed il gruppo politico di appartenenza, si devono giocare su altri tavoli, cioè quelli politici, e non sul piano dello stravolgimento delle regole e dei compromessi sull'etica delle condotte.

Ecco perché confido che la Camera voglia votare contro la proposta della Giunta.

Federico PALOMBA,  
relatore di minoranza